

**ALLEGATO A alla Dgr n. 526 del 15 aprile 2014****PIANO DI CONTROLLO DELLA RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA (IBR) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO****- DEFINIZIONI**

- a) **Autorità competente:** il Ministero della Salute, la Regione, e il sindaco mediante i Servizi Veterinari delle Az-ULSS art 1 comma 1 L.R.77/80, cui sono state delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria, di sanità pubblica e di polizia sanitaria.
- b) **Azienda:** qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati.
- c) **Allevamento:** qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e se in un stessa azienda sono presenti più allevamenti tutti gli allevamenti formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria.
- d) **Allevamento da ingrasso:** l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei bovini.
- e) **Animale da macello:** un animale della specie bovina destinato ad essere condotto a uno stabilimento di macellazione direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta.
- f) **Animale da allevamento o da produzione:** un animale della specie bovina destinato a essere allevato, destinato alla produzione di latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre ed esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive.
- g) **Commerciante:** il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di cui alle lettere e) e f), assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad un'altra azienda non di sua proprietà.
- h) **Animali positivi:** sono considerati tali gli animali che reagiscono positivamente alle prove ufficiali.
- i) **Allevamenti positivi:** sono considerati tali gli allevamenti con uno o più animali positivi.
- j) **Controllo ufficiale:** qualsiasi prelievo e relativo accertamento sierologico eseguito dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o autorizzato dal Servizio Veterinario dell'Az-ULSS territorialmente competente.

**1. ADESIONE AL PIANO**

L'adesione al "Piano", da parte degli allevatori, è volontaria; il controllo per IBR è obbligatorio per i capi che vengono movimentati verso le malghe della provincia di Belluno. Le spese sono a carico degli allevatori aderenti.

Essa va formalizzata attraverso la compilazione di una scheda di adesione che riporta gli obblighi e gli impegni assunti dall'allevatore.

Ogni Az-ULSS identificherà un Responsabile territoriale del "Piano" che avrà il compito di verificare la corretta applicazione dello stesso. Inoltre se richiesto, in collaborazione con la sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie territorialmente competente fornirà indicazioni operative.

Il "Piano" si applica agli allevamenti da riproduzione in cui sono presenti animali della specie bovina.

**2. CONTROLLI SIEROLOGICI PER LE AZIENDE CHE HANNO ADERITO AL PIANO**

**2.1** I controlli sierologici vengono effettuati negli allevamenti che hanno aderito al "Piano"

- a) sugli animali di età superiore ai 9 mesi presenti
- b) su campioni di latte di massa secondo le modalità stabilite nel successivo punto 2.7.

**2.2** Se dagli esami sierologici dovesse emergere la presenza di animali positivi per anticorpi IBR, il proprietario degli animali dovrà attivare un piano aziendale di risanamento definito dal Veterinario aziendale riconosciuto (di cui al successivo punto 5.), il piano dovrà essere approvato dal Servizio Veterinario competente per territorio.

**2.3** I controlli sierologici ufficiali previsti per gli allevamenti aderenti al piano vengono richiesti al laboratorio allegando al modello 2/33, utilizzato per la registrazione dei dati relativi alla brucellosi, una

scheda informativa nella quale deve essere in ogni caso riportato il codice di allevamento previsto dal DPR 317/96, il Veterinario ufficiale o il Veterinario aziendale riconosciuto dovranno indicare lo stato vaccinale dell'allevamento nei confronti dell'IBR, barrando la casella relativa a una delle seguenti diciture:

- VACCINAZIONE IBR NO
- VACCINAZIONE IBR SOSPESA (VACCINO DELETO)
- VACCINAZIONE IBR IN CORSO (VACCINO DELETO)

**2.4** L'esame sierologico per IBR su sangue individuale e su latte di massa è effettuato mediante test ELISA, di seguito denominato ELISA-IBR, specifico per anticorpi totali, o per anticorpi rivolti verso proteine virali non oggetto di delezione nei vaccini disponibili in commercio.

**2.5** Nel caso di animali immunizzati con vaccino deleto, l'esame sierologico per IBR su sangue individuale è effettuato mediante test ELISA, di seguito denominato ELISA-IBRgE, specifico per anticorpi rivolti verso la glicoproteina E (gE) del virus IBR. La prova ELISA-IBRgE non viene eseguita su campioni di latte di massa.

**2.6** Le prove diagnostiche su sangue individuale vengono effettuate presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che utilizza test ELISA con sensibilità e specificità tali da assicurare la corretta classificazione dei sieri comunitari di riferimento EU1 - EU2 - EU3.

**2.7** Le prove diagnostiche su latte di massa vengono eseguite secondo le modalità stabilite nel successivo punto 3.1. La prova ELISA-IBR viene eseguita solo quando si verifica una delle seguenti fattispecie:

- allevamenti aderenti al piano risultati negativi al controllo sierologico su sangue individuale eseguito con la prova ELISA-IBR nell'attesa del secondo controllo sierologico;
- allevamenti ufficialmente indenni.

Gli esami su latte di massa non possono essere eseguiti negli allevamenti in cui meno del 30% delle vacche da latte presenti è in lattazione e negli allevamenti che hanno vaccinato.

**2.8** Nei confronti della presenza degli anticorpi IBR gli animali non immunizzati con vaccino deleto vengono classificati come:

- POSITIVI: quando la prova ELISA-IBR dà esito positivo
- NEGATIVI: quando la prova ELISA-IBR dà esito negativo

**2.9** Nei confronti della presenza degli anticorpi IBR, gli animali immunizzati con vaccino deleto vengono classificati come:

- POSITIVI: quando la prova ELISA-IBRgE dà esito positivo
- NEGATIVI: quando la prova ELISA-IBRgE dà esito negativo

### **3. QUALIFICHE SANITARIE**

#### **3.1 Allevamenti indenni da BHV-1**

Gli allevamenti possono acquisire la qualifica di "allevamento indenne da BHV-1" quando nell'azienda è applicato almeno uno dei seguenti programmi di controllo:

- a. un esame sierologico per la ricerca di anticorpi:
  - nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1oppure;
  - nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi totali o diretti verso la glicoproteina G del virus BHV-1 è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di sangue prelevati a un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutti i bovini maschi e da femmine di età superiore a 9 mesi;
- b. un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno due campioni individuali di latte o su un insieme di campioni di latte provenienti da non più di 5 animali, prelevati a un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutti gli animali in lattazione, e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme al punto 3.1, lettera a), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di sangue prelevati a un intervallo

- compreso fra 5 e 7 mesi da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 9 mesi utilizzati per l'allevamento o a esso destinati;
- c. nel caso di allevamenti da latte in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno 3 campioni di latte raccolti, da un gruppo di non più di 50 animali a un intervallo di almeno 3 mesi e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme al punto 3.1, lettera a) primo e secondo trattino, è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno un campione di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 9 mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati.

### **3.2 Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da IBR**

La qualifica di allevamento indenne da IBR è mantenuta se:

- a. nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da BHV-1 negli ultimi 6 mesi e nessuno dei bovini presenti nell'azienda presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da BHV-1;
- b. sono stati introdotti nell'azienda esclusivamente bovini provenienti da aziende indenni;
- c. le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla direttiva 88/407/CEE ottenuto da tori sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al punto 3.1, lettera a), primo trattino, o sono state montate da tori provenienti da aziende riconosciute indenni da BHV-1.
- d. nell'azienda è applicato almeno uno dei seguenti programmi di controllo:
- tutti i bovini di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;
  - l'esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno un campione individuale di latte o su un insieme di campioni di latte ottenuti da non più di 5 animali, prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi da tutti gli animali in lattazione e tutte le femmine non in lattazione e i maschi di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico, per la ricerca di anticorpi, effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;
  - nel caso di allevamenti in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, l'esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno 2 campioni di latte raccolti, a seconda delle specifiche dell'esame impiegato, da un gruppo di non più di 50 animali a intervalli non inferiori a 3 e non superiori a 12 mesi e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno un campione di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi a intervalli non superiori a 12 mesi.
- e. l'allevamento fa ricorso esclusivamente a vaccino marker (gE-deleto)
- f. i bovini introdotti in allevamento:
- sono scortati dalla dichiarazione di provenienza (mod.4 integrato) che attesti la provenienza da allevamenti indenni da BHV-1;
  - gli animali eventualmente usciti dall'allevamento per la partecipazione a mostre, fiere, rassegne Zootecniche o per temporanei ricoveri presso altre strutture (es. alpeggio) dove possono essere venuti a contatto con bovini non indenni da BHV-1, al momento dell'introduzione nell'azienda devono essere isolati per 30 giorni e successivamente sottoposti, con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi:
    - i. nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1 oppure;
    - ii. nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus BHV-1.

### **3.3 Introduzioni da allevamenti con qualifica sanitaria inferiore**

In deroga a quanto previsto al precedente punto 3.2 lettera b), i bovini, di qualsiasi età, provenienti da allevamenti di qualifica sanitaria inferiore possono essere introdotti in allevamenti ufficialmente indenni esclusivamente se soddisfano le condizioni di seguito riportate:

- provengono da un'azienda nella quale, secondo dati ufficiali, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva negli ultimi 12 mesi;

- sono stati isolati nei 30 giorni immediatamente precedenti lo spostamento e nello stesso periodo tutti i bovini presenti nel medesimo impianto non hanno manifestato segni clinici della rinotracheite bovina infettiva;
- sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati, non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi:
  - i. nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1
  - ii. nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi totali o diretti verso la glicoproteina G del virus BHV-1

Il previsto periodo di quarantena e i controlli sierologici potranno essere effettuati nell'azienda di destinazione a condizione che sia attuabile una corretta separazione degli animali.

### **3.4 Sospensione e riattribuzione della qualifica**

1. La qualifica di indenne da BHV-1 per un'azienda di bovini è sospesa qualora, durante gli esami di cui ai punti 3.1 e 3.2, un animale reagisca positivamente a una prova per la ricerca di anticorpi conforme al punto 3.1, lettera a)
2. La qualifica di indenne è riattribuita a decorrere da non meno di 30 giorni dalla rimozione degli animali sieropositivi, soltanto dopo che un esame sierologico è stato effettuato, con esito negativo, in due occasioni a un intervallo di almeno 2 mesi, comprendente una prova sierologica per la ricerca di anticorpi conforme al punto 3.1, lettera a), di tutti i bovini presenti nell'azienda effettuata su campioni di sangue o, nel caso di vacche in lattazione, una prova per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 effettuata su campioni individuali di latte o su insiemi di campioni provenienti da non più di 5 animali.

## **4. ALPEGGIO**

4.1 Nelle malghe presenti sul territorio della Provincia di Belluno possono essere introdotti esclusivamente animali da riproduzione e da carne provenienti da allevamenti indenni o risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi, prevista al punto 3.1, lettera a) primo e secondo trattino, effettuata da non più di 30 giorni.

## **5. EFFETTUAZIONE DEI PRELIEVI**

Tutti i controlli effettuati nell'ambito del "Piano" potranno essere effettuati anche da Veterinari Liberi Professionisti formalmente individuati dall'allevatore (Veterinario aziendale riconosciuto).

Il Veterinario L.P. formalmente individuato dall'allevatore per poter effettuare i controlli previsti dal presente "Piano" dovrà inoltrare formale richiesta all'Az-ULSS competente per territorio al fine di essere inserito in BDR come Veterinario aziendale riconosciuto.

Il Servizio Veterinario dell'Az-ULSS competente per territorio inserirà in BDR il nominativo del Veterinario Aziendale riconosciuto collegato all'allevamento per cui ha ricevuto formale incarico dall'allevatore. Qualsiasi modifica dovrà essere comunicata tempestivamente da parte del Veterinario Aziendale riconosciuto all'Az-ULSS di competenza dell'allevamento.

Il Veterinario aziendale riconosciuto dovrà:

- Effettuare correttamente i prelievi sia per l'acquisizione, sia per il mantenimento, sia per la riacquisizione della qualifica;
- Se del caso, effettuare correttamente i piani di vaccinazione;
- Registrare in BDR l'avvenuta vaccinazione per ogni allevamento;
- Comunicare al Servizio Veterinario competente per l'allevamento tutte le positività riscontrate a seguito di controllo in azienda;
- Gestire le eventuali positività;
- Verificare la corretta gestione delle movimentazioni degli animali come previsto dal presente "Piano".

Il veterinario LP dovrà comunicare all'AZ-ULSS competente per territorio l'elenco degli allevamenti per i quali è stato incaricato ai sensi del "Piano".